



Atto TOAXK8

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

## Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 639/2012 Data 6/11/2012

N. Protocollo 122701/2012 7

Oggetto: Ditta Adria Recuperi S.r.l. Salgareda - Revamping

dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi.

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio.

D.Lgs.152/2006-L.R.3/2000-L.R.33/1985-L.R.10/1999.

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 668/2008 del 29/09/2008 con cui la ditta

Adria Recuperi S.r.l. (C.F. e P.IVA 3712370265), con sede

legale in comune di Salgareda, via Opus, n.8, è stata

autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006,

alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali

non pericolosi sito allo stesso indirizzo, catastalmente

individuato al foglio 11, mappale n. 284;

ATTESO che il D.D.P. n. 668/2008 è stato successivamente

modificato dal D.D.P. n. 830 del 17/12/2008, dal D.D.P. n.

147/2009 del 10/03/2009 e dal D.D.P. n. 330/2011 del

14/06/2011;



VISTA la nota del 14/12/2011, assunta al prot. n. 129439 in data 14/12/2011, con cui la ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. ha chiesto l'approvazione di un progetto di "revamping" dell'impianto di cui sopra, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999;

ATTESO che l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/06 vigente, al "punto 7. Progetti di infrastrutture - lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06", le cui modifiche o estensioni dei relativi progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, sono soggette alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

CONSIDERATO che la Provincia è competente per lo screening e la valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO, altresì, che il progetto dell'impianto di cui trattasi non è soggetto al parere previsto dall'art. 16, comma 2 della L.R. n. 11/2010 in quanto rientra nella fattispecie per cui ne è prevista l'esclusione, come



previsto dalla D.G.R.V. n. 1210 del 23/03/2010;
RILEVATO che il progetto è riferibile alla Rete Natura 2000
(zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza
(VINCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR
357 del 8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A.;
ATTESO che, stante l'implicita rinuncia della ditta alla
procedura di Verifica assoggettabilità a VIA di cui
all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi, si è dato corso
all'esame formale della documentazione pervenuta, che non
ha portato ad alcuna richiesta di integrazioni;
CONSIDERATO che nella seduta dell'8 febbraio 2012 la
Commissione provinciale V.I.A. ha nominato la
sottocommissione VIA per l'esame istruttorio del progetto e
del relativo studio di impatto ambientale (S.I.A.);
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto:
• a trasmettere copia integrale della domanda e dei
relativi allegati al Comune interessato ed agli enti
competenti ad esprimere i pareri necessari
all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs. 152/06;
• alla diffusione dell'annuncio di avvenuto deposito sul
quotidiano "La Tribuna" in data 6.01.2012, ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06;
• ad effettuare la presentazione al pubblico, ai sensi
dell'art. 15 della L.R. 10/99, presso la Sala



Consiliare del Comune di Salgareda in data 20.01.2012;

PRESO ATTO altresì che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che la sottocommissione VIA e gli uffici provinciali competenti per la parte impiantistica hanno chiesto integrazioni ai sensi degli artt. 26 e 208 del D.Lgs. 152/2006, con nota del 13/03/2012 prot. n. 29562;

ATESO che, a seguito della richiesta del proponente pervenuta in data 04/04/2012, assunta al prot. n. 392258 del 04/04/2012 sono stati prorogati, ai sensi del comma 3 dell'art.26 del D.Lgs. n. 152/2006 con nota del 26/04/2012, prot. n. 465549, di ulteriori 45 giorni i termini per la presentazione della documentazione integrativa;

VISTA la nota del 08/06/2012, assunta al prot. n 66051 del 11/06/2012, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

RICHIAMATA la nota prot. n. 97177 del 04/09/2012 con la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, è stato prorogato il termine di 60 giorni per consentire alla Commissione VIA ed agli Enti coinvolti per l'approvazione del progetto, di effettuare le verifiche, gli accertamenti e le indagini necessari alla formulazione del parere;

VISTA la nota del 11/10/2012, assunta al prot. n. 113331 del 12/10/2012, con cui la ditta ha presentato



spontaneamente della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la Commissione V.I.A. nella seduta del 25/10/2012, preso atto della documentazione presentata in data 14/12/2011, successivamente integrata in data 8/06/2012 e in data 11/10/2012, considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto, dopo esauriente discussione, ha concluso l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, con prescrizioni, come risulta nelle "conclusioni" del parere di cui all'ALLEGATO 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012, che varia i criteri già individuati dalla D.G.R.V. n. 2528/1999 in materia di garanzie finanziarie, prescrivendo, per le attività di recupero di rifiuti, la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o delle prescrizioni autorizzative;

RISCONTRATO che la ditta ha in essere le seguenti garanzie



finanziarie, in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999:

a) polizza RC Inquinamento emessa da Royal Sunalliance n. 1004.1011000131 avente massimale assicurato pari a Euro 520.000,00 e validità fino al 30/09/2018;

b) Fideiussione Assicurativa emessa da Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA n. D8003892202 con importo di Euro 248.000,00 e validità fino al 30/09/2018;

ATTESO che gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono stati, rispetto a quanto previsto dalla precedente deliberazione regionale, così rideterminati:

a) la polizza RC inquinamento deve avere un massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00;

b) la fideiussione deve essere calcolata, per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, nella misura di 200 Euro/t;

PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 1543/2012 impone di adeguare le garanzie finanziarie in essere entro un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della stessa o in coincidenza alla prima modifica del provvedimento autorizzativo;

ATTESO che la modifica dell'impianto in parola prevede anche l'aumento del quantitativo di rifiuto massimo stoccabile in impianto da 2.000 t a 5.000 t;

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni della D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata



dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Area Gestione dei Rifiuti del 24/10/2012, dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 19/10/2012 e dell'Area Emissioni in Atmosfera del 24/10/2012;

PRESO ATTO che la Commissione V.I.A. integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, che assume pertanto le funzioni della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, nella seduta del 25.10.2012, visti il parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) espresso dalla Commissione V.I.A. e le relazioni istruttorie dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'approvazione del progetto di cui sopra, ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera espresso da SNAM RETE GAS S.p.A., trasmesso con nota del 23/10/2012 e assunto al prot. n. 118744 in data 25/10/2012;

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto in argomento;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola, ma, su specifica richiesta della



ditta, questa non costituirà titolo edilizio per la sua  
realizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999,  
il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel  
provvedimento di approvazione del progetto;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 3/2000 e il D.M.  
5/02/1998;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque 2009  
e la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela  
delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTA la D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012 con cui sono state  
approvate le modalità operative per la gestione dei rifiuti  
da costruzione e demolizione;

VISTO il D.P.R. 357 del 8/09/1997;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di  
Organizzazione;

DECRETA

**ART. 1** - Il giudizio sulla compatibilità ambientale e  
sulla incidenza ambientale (VINCA), con contestuale  
autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio ai  
sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, del progetto di  
revamping dell'impianto ubicato in comune di Salgareda, via  
Opus n. 8, su un'area catastalmente identificata al foglio  
n.11 mapp. 284, già autorizzato con D.D.P. n. 668/2008 del  
29/09/2008, a seguito dell'istanza ai sensi dell' art. 23





del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999,  
della ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. con sede legale in Via  
Opus n.8 in Comune di Salgareda (TV), C.F. E P.IVA n.  
3712370265, acquisita al prot. n. 129439 del 14/12/2011,  
integrata in data 8/06/2012, prot. n. 66051 del 11/06/2012,  
ed in data 11/10/2012, prot. n. 113331 del 12/10/2012, è  
positivamente espresso nel rispetto delle prescrizioni  
contenute nel paragrafo "conclusioni" del parere di cui  
all'ALLEGATO 1 al presente provvedimento, di cui  
costituisce parte integrante.

La presente autorizzazione ha validità fino al 5/11/2022.

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e al  
trattamento dei rifiuti viene meno nel caso non siano in  
vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente  
normativa in materia e dal presente provvedimento.

**ART. 2** - La realizzazione delle opere di progetto è  
subordinata alla preventiva acquisizione del titolo  
edilizio presso il Comune di Salgareda e deve rispettare le  
seguenti prescrizioni:

**a)** la realizzazione e la gestione dell'impianto devono  
essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal  
nulla osta di Snam Rete Gas S.p.A. del 19/06/2012 - DI-  
NOR/LAV/Lov. Prot. 986 NOR/MAR/12079, e allegato alla  
nota del 23/10/2012 richiamata in premessa;

**b)** l'impianto di soil washing previsto nel 3° STRALCIO deve



essere dotato di misuratori di portata delle acque in entrata e in uscita dall'impianto e di un contatore dedicato per la misura dei consumi energetici dell'impianto; i punti di installazione degli stessi devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione provinciale.

**ART. 3** - A partire dalla data di avvio dell'impianto di cui al successivo ART. 6, lettera d), i seguenti provvedimenti sono revocati:

- D.D.P. n. 668/2008 del 29/09/2008;
- D.D.P. n. 830 del 17.12.2008;
- D.D.P. 147/2009 del 10/03/2009;
- D.D.P. n. 330/2011 del 14/06/2011.

**ART. 4** - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a)** autorizzazione alla realizzazione del progetto di revamping, previo rilascio dei titoli edilizi di competenza del Comune di Salgareda;
- b)** autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;
- c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera;



d) autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

**ART. 5 -** L'inizio dei lavori per la modifica dell'impianto di cui al 1° STRALCIO deve essere preventivamente comunicato a questa Amministrazione e al Comune di Salgareda, entro dodici mesi dal ricevimento del presente provvedimento, e la messa in esercizio del 3° STRALCIO deve essere effettuata entro i trentasei mesi successivi alla data di inizio lavori.

Nel caso tali termini non dovessero essere rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

**ART. 6 -** Prima dell'avvio dell'impianto nella nuova configurazione di cui al 1° STRALCIO, la Ditta deve:

a) presentare la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensiva anche del certificato di regolare esecuzione degli impianti di depurazione acque, di cui al successivo ART. 22;

b) presentare il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della L.R. 3/2000;

c) presentare le garanzie finanziarie di cui all'ART. 20;

d) comunicare la data di avvio effettivo dell'impianto;

e) comunicare il nominativo del tecnico responsabile della



gestione dell'impianto, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

**f)** comunicare il nominativo del collaudatore dell'impianto, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

**g)** in relazione al Piano di Sicurezza presentato, provvedere alla redazione del programma di addestramento del personale e del programma di verifica e aggiornamento del Piano stesso; tali documenti devono essere conservati in ditta a disposizione degli organi di controllo.

**ART. 7 -** La Ditta deve comunicare a questa Amministrazione l'inizio dei lavori per la realizzazione degli STRALCI 2 e 3 previsti dal progetto di cui all'ART. 1, comunicando gli estremi del titolo edilizio rilasciato dal Comune di Salgareda per la realizzazione delle opere di progetto previsti negli specifici stralci.

**ART. 8 -** Prima dell'avvio dell'impianto nelle configurazioni di cui agli STRALCI 2 e 3, la ditta deve, per ognuno dei due stralci, presentare la seguente documentazione:

**a)** la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

**b)** dopo la realizzazione dello stralcio 3 il certificato di



regolare esecuzione degli impianti di depurazione delle  
acque a completamento di tutti i lavori del progetto,  
come previsto dal successivo ART. 22;

**c)** il certificato di collaudo funzionale delle opere  
relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate  
prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma  
6 dell'art.25 della L.R. 3/2000;

**d)** la data di avvio effettivo dell'impianto nella nuova  
configurazione.

**ART. 9** - Entro 180 giorni da ciascuna delle tre  
comunicazioni di avvio dell'impianto di cui agli ARTT. 6 e  
8, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo  
funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8  
dell'art. 25 della L.R. 3/2000, relativo ad ogni singolo  
stralcio, nonché di quanto prescritto dal presente  
provvedimento, relativamente alle opere, operazioni e  
presidi ambientali attinenti allo stralcio specifico.

Il collaudo funzionale relativo al 3° STRALCIO deve inoltre  
certificare il rispetto dei limiti sul rumore, con  
l'effettuazione di apposita campagna di rilievo  
fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a  
pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e  
immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto  
della normativa vigente sul rumore, come prescritto dal  
parere della commissione VIA di cui all'ALLEGATO 1.



La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

**ART. 10** - Il collaudo di cui al precedente ART. 9 deve essere effettuato anche secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

**a)** l'impianto di soil washing deve essere collaudato con prove tecniche di conformità distinte per i rifiuti da spazzamento e per le terre e rocce da scavo;

**b)** relativamente ai rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, deve essere eseguito il test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 al DM 5/2/98 sul rifiuto tal quale in ingresso;

**c)** per quanto riguarda il collaudo del processo dell'impianto di soil washing:

**1.** devono essere periodicamente monitorati i seguenti parametri relativi alle acque in entrata e in uscita:

pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Cadmio, Cromo tot, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali; i punti di campionamento e la periodicità degli stessi nel periodo di collaudo devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione provinciale;

**2.** devono essere fornite le informazioni relative ai consumi di acqua pulita reintegrata nell'impianto, ai



volumi dello spurgo, ai quantitativi di fanghi prodotti dall'impianto chimico-fisico al servizio del soil washing, ai consumi energetici complessivi dell'impianto di soil washing e ai tipi e quantitativi di reagenti utilizzati, il tutto relazionato alla specifica tipologia e quantitativo di rifiuto trattato, distinto per rifiuti da spazzamento e per le terre e rocce da scavo.

**ART. 11** - Presso l'impianto modificato in conformità al progetto di cui all'ART. 1, possono essere conferiti i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'ALLEGATO 2 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, SEZIONE A, con le prescrizioni ivi indicate.

**ART. 12** - La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a)** la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi oppure da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
- provenienza: ciclo produttivo,
  - materie prime impiegate,



- eventuali esiti di autocontrollo,
- informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;

**b)** per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, la ditta deve accertarsi che il rifiuto presenti le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;

**c)** i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504 e CER 191302) devono essere anche accompagnati da analisi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione di quelli che rispettano i requisiti di cui alla Parte I dell'ALLEGATO 2 - SEZIONE C, per i quali si assume il rispetto di quanto previsto dalla colonna A della Tabella 1 di cui sopra;

**d)** il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto o del sito ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

**e)** il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio





incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;

**f)** le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

**g)** le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

**ART. 13** - Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

**a)** deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;

**b)** deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore



(cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

**ART. 14** - La ditta è autorizzata a svolgere, sui rifiuti di cui all'ART. 11 del presente provvedimento, le seguenti attività di recupero:

**a)** operazione di esclusiva messa in riserva (R13) per l'avvio a recupero presso altri impianti;

**b)** operazione di messa in riserva (R13) funzionale all'attività di recupero presso l'impianto;

**c)** operazione di recupero (R5) mediante fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

**d)** operazione di recupero (R5) mediante operazioni di lavaggio, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione organica e delle frazioni indesiderate (soil washing); questa operazione può essere effettuata successivamente alla realizzazione del terzo stralcio e solamente sui rifiuti indicati nella colonna "Par. 7" della tabella di cui all'ALLEGATO 2 - SEZIONE A.

**ART. 15** - I prodotti dell'attività di recupero, per cessare la qualifica di rifiuto, devono rispondere alle condizioni



definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998 e alle caratteristiche di cui alla presente autorizzazione, come previsto dall'art.9-bis, lettere a) e b), del decreto legge n. 172/2008, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 210/2008. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

**ART. 16** - Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'ART. 15, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche indicate nell' ALLEGATO 2 al presente decreto, SEZIONE B; i materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui al presente articolo devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

**ART. 17** - I quantitativi di rifiuti ammessi in impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 5.000 t;



**b)** quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili: 350.000 t;

**c)** quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente con operazioni R5: 1.400 t.

**ART. 18** - L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e delle seguenti prescrizioni:

**a)** le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:

- i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
- i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
- il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

**b)** tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;

**c)** la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti



all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione di cui all'ART. 1, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;

**d)** devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, nelle more dell'adozione del piano di zonizzazione acustica comunale, dei limiti ai sensi dell'art 6, c. 1 D.P.C.M. 01/03/91, e garantita una costante pulizia dell'area;

**e)** l'impianto di soil washing deve essere gestito secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

**1.** i rifiuti di cui ai CER relativi allo spazzamento stradale e affini (200303, 190802 e 200306) possono essere trattati unitariamente ma separatamente dalle terre e rocce da scavo;

**2.** i rifiuti di cui ai CER relativi alle terre e rocce da scavo (170504 e 191302) devono essere trattati per singole partite omogenee, secondo quanto previsto alla successiva lettera f);

**3.** le seguenti frazioni in uscita dall'impianto devono essere considerate rifiuti prodotti dall'impianto e come tali gestite:



- frazione organica, sia fine che grossolana;
- materiale avente diametro inferiore a 63 micron;
- fanghi filtropressati in uscita dall'impianto chimico fisico a servizio del soil washing;

**f)** la gestione dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504 e CER 191302) deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

**1.** le terre e rocce da scavo omologate secondo le parti I e II dell'ALLEGATO 2 al presente decreto, SEZIONE C e le terre e rocce da scavo per le quali sia stata analiticamente verificata la presenza di contaminanti in concentrazioni inferiori o uguali a quelle previste dalla Colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 possono essere miscelate tra loro, purché sia evitata ogni miscelazione e/o commistione con terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui al presente capoverso e con altri rifiuti;

**2.** le terre e rocce con concentrazioni di contaminanti superiori a quelle della Colonna A e inferiori o uguali a quelle della Colonna B, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 devono essere stoccate e gestite per partite omogenee in termini di contenuto di contaminanti; tali partite non devono essere miscelate tra loro né con altri



rifiuti ed in particolare con altre terre e rocce.

Gli impieghi delle terre di cui al presente punto devono essere compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti in relazione al grado di contaminazione delle stesse e devono essere preventivamente verificati sotto la diretta responsabilità della ditta; in particolare l'impiego per reinterri, riempimenti e operazioni similari deve avvenire previa verifica della compatibilità dei materiali con la destinazione urbanistica del sito in cui è previsto il loro impiego.

L'impiego di materiali di cui al presente capoverso in zone con destinazione d'uso agricolo è vietato;

**3.** fino all'attivazione dell'impianto di soil washing, è vietato il conferimento presso l'impianto di terre e rocce contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/2006;

**4.** le terre e rocce trattate dall'impianto di soil washing devono essere gestite secondo le seguenti prescrizioni:

- devono essere stoccate e gestite per partite omogenee in termini di contenuto di contaminanti e di caratteristiche geotecniche;
- le caratteristiche geotecniche devono essere



verificate sul rifiuto tal quale prima della formazione delle partite di cui sopra;

- le terre e rocce devono essere trattate senza commistione con i rifiuti da spazzamento e analoghi; il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ottenuto dalle operazioni di soil washing deve essere distinto dai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto derivanti dai rifiuti da spazzamento e analoghi;

- deve essere garantito il rispetto della destinazione d'uso del sito di reimpiego del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto con le caratteristiche finali dello stesso (Tabella 1, colonne A e B dell'allegato V della parte Iv del D.lgs 152/2006);

**g)** preventivamente all'impiego di macchinari per la triturazione e la vagliatura diversi da quelli già presenti presso l'impianto, la ditta deve trasmettere a questa Amministrazione le schede tecniche degli stessi, accompagnate da breve relazione tecnica che dia riscontro dell'analogia del nuovo macchinario utilizzato con i dati di progetto forniti, con riferimento alla potenzialità, alle dotazioni per il contenimento delle emissioni di polvere e delle emissioni rumorose;

**h)** il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III





Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e della vigente normativa in materia di servizi pubblici.

**ART. 19** - Ai fini delle elaborazioni statistiche condotte dall'Osservatorio provinciale sui rifiuti, la Ditta deve trasmettere allo stesso, in formato elettronico (excel o compatibile) all'indirizzo [osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it](mailto:osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it), un resoconto annuale in cui si riportano, per i soli rifiuti di spazzamento stradale (200303, 190802 e 200306):

- a) i quantitativi in tonnellate in ingresso e in uscita;
- b) relativamente ai soggetti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività, operazioni di recupero effettuate, codici ricevuti, estremi autorizzativi;
- c) relativamente ai soggetti destinatari del materiale recuperato che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività.

I resoconti devono essere trasmessi entro il 31/01 di ogni anno, a partire dalla data di avvio dell'impianto.

**ART. 20** - La ditta deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di



almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); nel caso di rateizzazione annuale, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza deve essere trasmessa alla Provincia copia del relativo rinnovo e nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta che va comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano, in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

**b)** fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A della D.G.R.V. n. 1543/2012. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 1543/2012.

**ART. 21** - La ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera secondo quanto prescritto all'ALLEGATO 2 -  
SEZIONE D.



Le operazioni di macinazione e vagliatura di rifiuti finalizzate alla produzione di gesso, ecomarne, ecocalcari, ecoargille possono essere effettuate solamente all'interno di una struttura coperta in presenza di un impianto di aspirazione e convogliamento in atmosfera degli effluenti prodotti.

**ART. 22** - La ditta è autorizzata preventivamente alla realizzazione:

**a)** nel 1° STRALCIO di:

1. un sistema per la raccolta e trattamento delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale destinato a deposito e lavorazione di rifiuti, dato da:

- un impianto di disoleazione per la prima pioggia, a circuito chiuso, con riutilizzo delle acque depurate nel sistema di bagnatura dei cumuli di rifiuti e l'immissione delle eccedenze, qualora non siano avviate a riutilizzo, nella linea di trattamento della seconda pioggia;

- un impianto di disoleazione in continuo per il trattamento delle acque meteoriche successive alla prima pioggia (seconda pioggia), con recapito dello scarico (denominato scarico 1) nel fossato adiacente l'argine perimetrale che funge anche da bacino di laminazione della zona industriale, da considerarsi



suolo a tutti gli effetti;

**2.** un sistema per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici pavimentate destinate a parcheggio, viabilità e manovra, con recapito dello scarico (denominato scarico 2) nel fossato adiacente l'argine perimetrale, da considerarsi suolo a tutti gli effetti;

**b)** nel 3° STRALCIO di:

**1.** un sistema per la raccolta e il trattamento in continuo delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale impermeabilizzato a servizio della sezione di soil washing, per il deposito dei rifiuti già lavorati, con recapito dello scarico nel fossato adiacente l'argine perimetrale, (denominato scarico 3) da considerarsi suolo a tutti gli effetti;

**2.** un impianto di depurazione chimico - fisico, destinato al trattamento delle acque reflue industriali derivanti dal processo di soil washing, con riutilizzo totale delle acque depurate nelle fasi di lavorazione/lavaggio dei rifiuti dello stabilimento, indicato in premessa.

L'avvio degli impianti di depurazione previsti nel 1° e nel 3° STRALCIO è subordinato alla presentazione alla Provincia dei certificati di regolare esecuzione delle opere firmati



dal Direttore dei lavori alla fine di ogni STRALCIO.

A completamento di tutti i lavori del progetto il Direttore dei lavori deve redigere un certificato di regolare esecuzione finale a consuntivo delle opere realizzate.

Nello stesso deve essere certificato che:

- le acque in uscita dal lavaggio ruote degli automezzi confluiscono in testa al trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia previsto nel 1°STRALCIO;
- le acque meteoriche di prima pioggia depurate e non riutilizzate confluiscono in testa al trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia previsto nel 1°STRALCIO;
- i reflui della zona coperta dei box sono raccolti in una vasca a tenuta stagna e avviati a smaltimento presso idoneo impianto.

**ART. 23** - La ditta è, inoltre, autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dagli impianti di disoleazione (denominati scarichi 1, 2 e 3), con recapito nel fossato adiacente l'argine perimetrale, da considerarsi suolo a tutti gli effetti, alle seguenti condizioni:

**a)** gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato C alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

**b)** i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai



sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006;

**c)** le analisi di controllo dei limiti di accettabilità

devono essere effettuate da un professionista abilitato,

con cadenza:

- semestrale, sul refluo in uscita dall'impianto di

disoleazione (denominato scarico 1), per almeno i

seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD,

ferro, zinco, alluminio, piombo, rame e idrocarburi

totali;

- annuale, sul refluo in uscita dall'impianto di

disoleazione (denominato scarico 2), per almeno i

seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD,

piombo e idrocarburi totali;

- semestrale, sul refluo in uscita dall'impianto di

disoleazione (denominato scarico 3), per almeno i

seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD,

ferro, rame, zinco, alluminio, piombo e idrocarburi

totali;

Per la determinazione del parametro "Idrocarburi

totali" deve essere impiegata la metodica indicata nel

manuale n. 29 redatta da APAT e IRSA - CNR o

successive modificazioni. I referti analitici devono

essere conservati presso la sede del titolare della

presente autorizzazione, a disposizione dell'autorità

di controllo;



d) gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

**ART. 24** - Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione degli impianti di depurazione vanno effettuate regolarmente e a impianti inattivi. In particolare le vasche di accumulo/decantazione/disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

**ART. 25** - E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle coperture, negli impianti di depurazione e nel fossato adiacente l'argine perimetrale che funge anche da bacino di laminazione della zona industriale, reflui diversi da quelli previsti nella domanda.



**ART. 26** - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

**ART. 27** - L'erogatore carburanti a uso interno deve essere posizionato nell'area pavimentata destinata a parcheggio, viabilità e manovra.

**ART. 28** - Le aree scoperte pavimentate non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

**ART. 29** - La ditta può depositare sul suolo il materiale inerte naturale, ai sensi dell'art. 103, lett. d), del D.Lgs. 152/2006, come riproposto all'art. 30, comma 1, lett. g), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

**ART. 30** - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

**ART. 31** - La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sulla buona conservazione delle superfici pavimentate, alle fasi di messa in bonifica tramite l'impianto di lavaggio, alle strutture di contenimento/conferimento dei rifiuti, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente





eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

**ART. 32** - L'attivazione dello scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali provenienti dall'area di lavaggio "soil washing" è subordinato al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di apposita autorizzazione previo inoltro della relativa istanza.

**ART. 33** - In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

**ART. 34** - La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.

**ART. 35** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006.

**ART. 36** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile



dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

**ART. 37** - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 38** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

**ART. 39** - La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

**ART. 40** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Salgareda, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



**PROVINCIA DI TREVISO**  
**PARERE COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.**  
(L.R. 26.3.1999 n. 10 - D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 s.m.i.)

**SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2012**

**Oggetto:** Revamping di un impianto recupero rifiuti non pericolosi.  
Ditta: ADRIA RECUPERI srl.  
Comune di localizzazione: Salgareda.  
**Procedura congiunta di VIA e approvazione art. 23 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. - art. 23 della L.R. 10/99**

**IL PROCEDIMENTO:**

In data 14.12.2011 (prot. prov. n. 129439 del 14.12.2011) la ditta ADRIA RECUPERI srl chiede l'approvazione del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e s.m.i. relativa al progetto di "Revamping di un impianto recupero rifiuti non pericolosi" in comune di Salgareda.

L'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/06 vigente, al "punto 7. Progetti di infrastrutture - lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06" pertanto le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente sono soggette alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

La Provincia è competente per lo screening e la valutazione di impatto ambientale.


Il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) pertanto la valutazione di incidenza (VINCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A.

**CONSIDERAZIONI:**


**Premessa.** La ditta ADRIA RECUPERI Srl ha manifestato la necessità di riorganizzare completamente il proprio impianto apportando modifiche sostanziali sia alla struttura dell'impianto che all'attività di recupero rifiuti attualmente svolta.

Il revamping impiantistico che la ditta intende realizzare prevede l'esecuzione di tre differenti steps di intervento, da realizzarsi in periodi temporali successivi.

In dettaglio:



Stato di fatto



I CER per i quali l'azienda è autorizzata sono riportati in Tabella n. 1 della documentazione integrativa prot. prov. 66051 del 11.06.2012.

L'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta consiste in operazioni interconnesse di deposito, selezione, cernita, riduzione volumetrica e deferrizzazione realizzate mediante macchinari a tecnologia semplice e standardizzata. I macchinari utilizzati per la realizzazione delle operazioni di recupero sono costituiti da:


- un macchinario atto alla triturazione dei rifiuti munito di deferrizzatore;
- un macchinario di vagliatura e selezione granulometrica dei materiali sottoposti a recupero;

Quindi l'attività svolta può essere riassunta nelle seguenti fasi o procedure principali:

1. R13 - Messa in Riserva di rifiuti (escluso il deposito temporaneo effettuato presso il luogo di produzione);
2. R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il processo di recupero deve essere finalizzato alla produzione di:

- Materie prime secondarie per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata,
- Materie prime secondarie per l'industria del cemento, di stampi di gesso, di cartongesso o di prodotti per l'edilizia,
- Materie prime secondarie per l'industria dei laterizi,
- Materie prime secondarie per la produzione di conglomerati bituminosi,
- Materie prime secondarie per la produzione di calcestruzzo e/o manufatti per l'edilizia e calcestruzzo.

Il primo STEP

L'intervento consiste nella richiesta di integrazione di nuove tipologie di rifiuti da sottoporre ad attività di recupero e prevede la realizzazione di una piazzola pavimentata adibita al deposito ed alla lavorazione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e del materiale che cessa la qualifica di rifiuto in attesa delle analisi chimico-fisiche di omologa. La superficie adibita allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento sarà munita di idonea struttura di copertura atta alla protezione dei materiali dall'azione degli agenti atmosferici. L'area pavimentata sarà munita di rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli di materiale che convoglierà le stesse allo scarico sul suolo. Nella prima fase di intervento saranno inoltre realizzate le opere strutturali relative alla viabilità interna con pavimentazione in asfalto e realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche che convoglierà le stesse a un sistema di trattamento e successivamente allo scarico sul suolo.

I rifiuti per i quali l'azienda intende chiedere autorizzazione sono:



Tabella 2: Fase 1 - rifiuti oggetto di richiesta integrazioni

CER	DESCRIZIONE
<b>01 03</b>	<b>Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
01 03 06	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
<b>02 04</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>
02 04 01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica
<b>10 01</b>	<b>Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
<b>10 13</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>
10 13 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	Rifiuti non specificati altrimenti (sfaldi di produzione di pannelli in cartongesso)
<b>19 01</b>	<b>Rifiuti da incenerimento o pirólisi di rifiuti</b>
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
<b>19 09</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
<b>19 12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente al materiale spiaggiato proveniente da impianti di trattamento
<b>19 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
20 02 02	Terra e roccia
<b>20 03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>
20 03 03	Residui della pulizia stradale

E come richiesto nell'integrazione del 11.10.12 :



CER	Tipologia DM 1998 in cui è presente il CER	MPS ADRIA RECUPERI SRL		
		MPS prodotte dall'attività di recupero previste da DM 5/2/98 associate allo specifico codice CER	MPS prodotte dall'attività di recupero, previste da DM 5/2/98 ma non associate allo specifico codice CER	MPS prodotte dall'attività di recupero, non previste da DM 5/2/98
190802	12.13		Materiali per rilevati e sottofondi stradali	Aggregati per conglomerati cementizi Materiali per cementifici Aggregati per conglomerati bituminosi
200306			Materiali per rilevati e sottofondi stradali	Aggregati per conglomerati cementizi Materiali per cementifici Aggregati per conglomerati bituminosi

Tali rifiuti (escluso il CER 200303 spazzamento stradale) saranno sottoposti unicamente a processi di trattamento finalizzati alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto da avviare ai cementifici, alle industrie dei laterizi e dei manufatti in cemento mentre il rifiuto identificato dal CER 191302 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01), in attesa dell'installazione della linea produttiva di cui al terzo step, sarà sottoposto alla sola operazione di R13 - Messa in Riserva per avviare lo stesso ad operazioni di recupero da R2 a R12 presso impianti terzi di destino. Riguardo il CER 200303, la Ditta richiede di operare diversamente, in base alla seguente distinzione, basata sull'attività produttiva che genera il rifiuto:

1. CER 200303 - spazzamento stradale: viene richiesta l'operazione di sola messa in riserva, operazione R13 per avviare lo stesso al recupero effettivo presso altri impianti;
2. CER 200303 limitatamente al materiale spiaggiato da arenile si richiede di poter effettuare sia l'operazione di R13 che di R5 finalizzata alla produzione di sabbia da commercializzare e carbonato di calcio (dalla triturazione delle conchiglie) da commercializzare.

I codici CER 100102 - 100103 - 190114 - 100117 (ceneri leggere) saranno sottoposti alla sola messa in riserva (in box cementati dotati di tettoia) per essere poi avviati a recupero in cementifici o impianti di compostaggio per il CER 100114

Modalità di conferimento:

- I rifiuti definiti "solido non pulverulento" verranno scaricati da cassoni ribaltabili nell'area "rifiuti in entrata" e qualora siano necessarie ulteriori verifiche al carico, nei box 1 e 2.
- I rifiuti definiti "solido pulverulento" generalmente contenuti in big bag, saranno scaricati dai mezzi con pala meccanica con impianto di nebulizzazione acceso e conferiti nei box 1 e 2.
- I rifiuti definiti come "fangoso palabile" giungeranno in cassoni a tenuta e la verifica dell'idoneità del rifiuto verrà effettuata presso il box 2.

Tipologia di materiali in uscita

Si produrranno materiali riciclati per sottofondi stradali, attraverso frantumazione e separazione magnetica; attraverso il medesimo ciclo si produce anche terra e aggregati per la copertura delle discariche e materia prima (aggregato) per la produzione di conglomerati bituminosi



e/o cementizi, materia prima per l'industria dei laterizi.


La produzione di materia prima secondaria per l'industria della produzione del cemento o per l'industria della produzione di manufatti a base gesso parte da rifiuti a base di gesso ed alla loro riduzione volumetrica. Essi saranno sottoposti a nebulizzazione solamente nella fase di scarico. L'azienda intende portare avanti la produzione di materia prime ed Ecomarna, Ecoargilla, Ecocalcare dalla combinazione di diverse tipologie di materiale destinati ai cementifici e rispondenti, come riportato nell'integrazione del 11.10.12, a parametri analitici previsti dagli utilizzatori del prodotto.

#### Gestione acque meteoriche

Verrà inoltre predisposto lungo tutta l'area pavimentata un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche (costituito da caditoie e tubazioni) a rete separata, differenziando la gestione delle acque captate dalla superficie adibita a viabilità da quelle raccolte nella superficie adibita a gestione dei rifiuti. Le acque meteoriche captate dal tetto del fabbricato saranno invece scaricate nella condotta di scarico delle acque di "seconda pioggia" a valle del pozzetto di campionamento. La rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti a gestione e lavorazione dei rifiuti, differenzierà il destino delle acque di prima e seconda pioggia grazie alla presenza di un pozzetto ripartitore, posto a monte del sistema di depurazione.

Le acque meteoriche di prima pioggia saranno convogliate ad un sistema di trattamento e ricircolo a ciclo chiuso, infatti i reflui raccolti e successivamente depurati verranno riutilizzati per alimentare l'impianto di irrorazione dei cumuli di materiale.

#### Il secondo STEP




La modifica consiste nella realizzazione di un fabbricato produttivo posto in direzione Est, nella edificazione di nuovi box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso in posizione Nord e nella rilocalizzazione delle aree funzionali di gestione di alcune tipologie di rifiuti richieste al 1° step, in particolare i rifiuti destinati alla produzione materia prima secondaria per l'industria della produzione del cemento o per l'industria della produzione di manufatti a base gesso.

Tutti i box saranno muniti di una copertura fissa realizzata in

materiale ferroso avente altezza utile minima di 11 m e ampiezza di 10,30 m.

La localizzazione nel capannone est della linea produttiva richiederà anche l'inserimento di un sistema di aspirazione delle emissioni diffuse e conseguente attivazione di un punto di emissione in atmosfera.






Il secondo step prevede anche l'abbattimento della porzione di argine perimetrale posto in direzione Est e sostituzione dello stesso con idonea recinzione (altezza 2 m) ed alberazione (altezza 4 m) analoga a quella attualmente presente lungo il versante Nord dell'impianto.

Nelle aree realizzate nel primo step di intervento continueranno ad essere svolte le operazioni di recupero dei rifiuti destinati alla produzione di materiale per sottofondi stradali), produzione di terre per discariche, di materie prime per conglomerati bituminosi/cementizi e materie prime per laterizi. In questo modo le aree funzionali di R13 - Messa in riserva, di lavorazione e di deposito dei materiali ottenuti attinenti alla prima fase di realizzazione dell'impianto saranno dedicati al deposito ed alla gestione delle tipologie di rifiuti elencate nei menzionati paragrafi.

***Tra il primo e secondo step dell'intervento proposto rimangono invariati i seguenti aspetti:***

- tipologie di rifiuti da sottoporre a recupero (codici CER, caratteristiche chimico-fisiche e provenienza);
- potenzialità dell'impianto intese in termini di quantitativi giornalieri di rifiuti sottoposti a trattamento e di rifiuti sottoposti alla sola operazione di R13 - messa in riserva;
- i macchinari utilizzati;
- modalità di gestione e analisi dei rifiuti e dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti.

### **Il terzo STEP**



Questa fase del progetto consisterà nella realizzazione di un impianto di




soil washing, destinato al recupero delle seguenti tipologie di rifiuti:

**Tabella 5: Elenco dei rifiuti potenzialmente trattabili**

CER	DESCRIZIONE
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento di acque di falda
19 13 02	Rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 03*	Residui della pulizia stradale

\* Proveniente dallo spazzamento stradale

L'impianto di lavaggio con acqua dei materiali comprenderà un trattamento degli inerti ed un trattamento dei reflui che verranno riciclati nelle operazioni di lavaggio come riportato nello schema sotto riportato:



Per i CER 170504 e 191302, la ditta proponente ha intenzione di autolimitarsi e di ricevere solamente rifiuti aventi concentrazioni con



range di  $\pm 20\%$  rispetto a quelle previste dalla colonna B tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e ssmii, fatta eccezione per gli idrocarburi che potranno invece superare di 5 (cinque) volte le concentrazioni massime indicate nella tabella medesima, rimanendo comunque il rifiuto classificato come Non Pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ssmii.

Le acque meteoriche di dilavamento captate dalla superficie coperta dell'area di R13 - Messa in Riserva saranno scaricate direttamente al suolo per subirrigazione.

La potenzialità di trattamento a pieno regime della linea sarà pari a 30 ton/h di materiale trattato. Considerato 8 ore lavorative al giorno, la capacità produttiva giornaliera sarà pari a 240 ton/giorno e la capacità annua sarà pari a 72.000 ton.

L'impianto, come specificato alla nota integrativa prot. prov. 113331 del 12.10.12, includerà un sistema di trattamento chimico-fisico delle acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio che verranno completamente riciclate. L'azienda ritiene che i fanghi derivanti da tali operazioni possano essere recuperati per la produzione di laterizi.

I materiali ottenuti saranno:

- Aggregati per la produzione di conglomerati bituminosi
- Aggregati per la produzione di conglomerati cementizi
- Materia prima secondaria per rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione, recuperi ambientali, riempimenti, colmate e strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante

Il cronoprogramma degli interventi sarà indicativamente il seguente:

- Attivazione dell'impianto descritto al primo step: 12 mesi dall'approvazione del progetto.
- Attivazione dell'impianto descritto al secondo step: 24 mesi dall'approvazione del progetto.
- Attivazione dell'impianto descritto al terzo step: 36 mesi dall'approvazione del progetto.

La potenzialità attuale dell'impianto della ditta ADRIA RECUPERI Srl, oggetto di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso è la seguente:

- Quantità giornaliera di rifiuti trattati: 500 ton/giorno
- Quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso: 2000 ton

A seguito del revamping dell'impianto proposto dalla ditta committente le nuove potenzialità impiantistiche saranno le seguenti:

DOPO IL PRIMO E SECONDO STEP DI INTERVENTO:

- Quantità annua di rifiuti trattati: 350000 ton
- Quantità giornaliera di rifiuti trattati: 1400 ton/giorno
- Quantità massima stoccabile di rifiuti: 5000 ton
- Quantità annua di rifiuti sottoposti a sola R13: 6000 ton

DOPO IL TERZO STEP DI INTERVENTO:



- Potenzialità annua di rifiuti trattati:  $(350000+72000)= 422000$  ton
- Potenzialità giornaliera rifiuti trattati:  $(1400+240)=1640$  ton/giorno
- Quantità massima stoccabile di rifiuti (complessiva del solo R13 e di R13 finalizzato a R5: 5000 ton
- Quantità annua rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva: 6000 ton

**VALUTAZIONI:**

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Il quadro di riferimento progettuale prevede una generale riorganizzazione delle aree operative, l'introduzione di nuovi codici CER da trattare e l'introduzione della fase di soil washing. L'opera è divisa in 3 fasi di realizzazione.

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

***Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)***

Dall'esame del piano, si ricava l'area di interesse non presenta significativi vincoli ambientali.

***Parchi naturali protetti***

L'area di intervento non è direttamente interessata da tale classificazione. Gli ambiti naturalistici più vicini sono:

- 1300 metri circa dall'area 41 "Medio Corso del Piave" che si estende lungo il corso del Fiume Piave;
- 2500 metri circa dall'area 60 "Bosco di Cessalto";
- 4500 metri circa dall'area 59 "Bosco di Cavalier".

***Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)***

Il comune di Salgareda rientra nel bacino regionale idrografico della Pianura tra Piave e Livenza.

Dall'analisi dei contenuti di programmazione, pianificazione ed attuazione degli obiettivi e delle finalità del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Treviso gli unici elementi ostativi all'intervento proposto dalla ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. sono da ricondurre alla presenza di abitazioni limitrofe a distanza inferiore a 100 m dal perimetro dell'impianto e dell'assegnazione di rischio R1 - moderato. L'intervento di revamping però interviene all'interno di un impianto già esistente e non prevede alcuna modifica dell'estensione dell'impianto stesso, per cui i tecnici estensori del presente documento non ritengono di reperire vincoli ostativi nello strumento di pianificazione provinciale.

Il P.T.C.P. non riporta vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del progetto.

***Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA)***

Il Comune di Salgareda rientra in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nella Fig 4.7 del PTA della Regione Veneto - Stima del Surplus di Azoto di origine Chimica e Agrozootecnica sulla SAU comunale - il



territorio comunale in oggetto rientra nella categoria da 100 a 150 Kg di N/ha di SAU.

Il P.R.R.A. non evidenzia condizioni che precludono la realizzazione del progetto.

**Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

Valutati i contenuti e le prescrizioni del P.R.T.A. è possibile affermare che l'intervento proposto dalla ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. non trova controindicazioni alla realizzazione, in quanto:

- In ciascuno dei tre step di intervento le acque meteoriche di prima e seconda pioggia vengono gestite secondo quanto stabilito dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.
- L'intera superficie dell'impianto utilizzata per il deposito, la lavorazione dei rifiuti, lo stoccaggio dei materiali recuperati in attesa di verifica analitica e le superfici a viabilità interna saranno pavimentate, impermeabilizzate e asservite da un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali. E' inoltre prevista la realizzazione di due strutture coperte per la protezione dei rifiuti all'interno della aree adibite ad R13 - Messa in Riserva dei rifiuti in ingresso.
- L'area di insediamento non è inserita in una zona di ricarica degli acquiferi;

Il P.T.A. non evidenzia condizioni che precludano l'esecuzione dell'opera.

**P.A.I. - Piano per l'Assetto Idrogeologico**

Dall'analisi dei contenuti del P.A.I. dei Bacini del fiume Sile e della Pianura tra il Piave e il Livenza, non si rinvencono motivazioni ostative all'intervento proposto, né vincoli specifici alla sua realizzazione.

**P.R.G.R.U. - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti**

l'impianto di recupero rifiuti della ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. è compatibile con le previsioni ed i contenuti del P.R.G.R.U. in quanto:

- Non vi sono prescrizioni contrarie al revamping di tale impianto. Al contrario il P.R.G.R.U. prevede la possibilità di costruzione e gestione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti urbani da parte di soggetti privati.
- All'interno del bacino Treviso 1 non sono individuati impianti pubblici che sottopongano ad attività di recupero le medesime tipologie di rifiuti previste dall'impianto della ditta ADRIA RECUPERI S.r.l.
- L'impianto di recupero della ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. favorisce le attività di recupero dei rifiuti seguendo dunque i principi generali della norma nazionale e provinciale.
- I rifiuti gestiti dall'impianto proposto dalla ditta ADRIA RECUPERI



S.r.l. sono classificati prevalentemente a provenienza "speciale" (da utenze non domestiche) ma in minima parte anche di provenienza "urbana" (Centri di raccolta rifiuti urbani) e contribuiscono dunque ad aumentare la percentuale di rifiuti urbani avviati a recupero.

#### **Piano Regolatore Generale**

All'interno dell'area di insediamento della ditta ADRIA RECUPERI Srl passa il gasdotto interrato gestito da SNAM Rete Gas SpA di Venezia. Le limitazioni vincolanti imposte dalla presenza di tale condotta sono relative al divieto di edificazione nella fascia di rispetto. Nell'elaborato cartografico tavola 4.1 sono riportate le distanze di rispetto delle strutture edificate che consentono di rispettare il vincolo. Da quanto riportato si evince che l'impianto della ditta ADRIA RECUPERI S.r.l. rientra tra gli "impianti tecnici" previsti dal P.R.G. ed è dunque compatibile con la destinazione urbanistica stabilita dal Comune di Salgareda.

#### **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)**

Dall'analisi eseguita non sono emersi elementi che possono precludere la realizzazione del progetto.

#### **Piano di Classificazione Acustica**

L'area in questione rientra nella classificazione di "Zona prevalentemente industriale - Classe V", per la quale devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione sonora:

<b>DIURNO (6-22)</b>	<b>NOTTURNO (22-6)</b>
70 dBA	60 dBA

#### **Piano Generale Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.)**

Il sito in oggetto non ricade in alcuna classificazione prevista dal piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di interventi puntuali, Il progetto non prevede la realizzazione di punti di emissioni che richiedono la specifica approvazione da parte degli Enti pubblici.

#### **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

##### **Aria**

Le emissioni prodotte durante le operazioni sono di tipo diffuso e convogliato.

##### Emissioni diffuse:

- Step uno - i sacconi contenenti materiale pulverulento vengono conferiti in big bag e gestiti con cura nelle operazioni di travaso nei cassoni. L'alberatura circostante limiterà la diffusione delle polveri verso l'esterno

Esiste un sistema di nebulizzazione in prossimità all'impianto di frantumazione degli inerti ed un sistema di lavaggio ruote

Verrà ulteriormente limitata la velocità dei mezzi all'interno



dell'impianto e potenziato il sistema di splinker disposti lungo il perimetro o in punti significativi. La lavorazione dei materiali a base di gesso comporterà l'utilizzo di splinker sono il fase di scarico del materiale.

- Step due - al fine di limitare la dispersione delle polveri i cassoni saranno dotati di copertura, i cassoni saranno aperti solo durante le operazioni di carico attivando il sistema di nebulizzazione che limiterà e polveri generate sia in fase di scarico dei camion che in fase di carico dei cassoni.

La modifica dell'alberatura comporterà comunque la realizzazione di una alberatura alta 4 metri.

La realizzazione di un fabbricato e di box di stoccaggio contribuirà a limitare le polveri.

Nel fabbricato adibito alla lavorazione di rifiuti contenenti gesso, verrà installato un sistema di aspirazione ed abbattimento delle polveri generate dalle operazioni effettuate all'interno del fabbricato che verrà realizzato.

- Step tre - l'implementazione delle aree funzionali di deposito e lavorazione dei rifiuti comporta un conseguente incremento della formazione di emissioni polverose di tipo diffuso. Le emissioni diffuse verranno mitigate con l'introduzione di splinker nell'area interessata.

#### **Acque**

Acque provenienti dai servizi igienici e dai locali adibiti ad uso uffici e spogliatoi: vengono raccolte, trattate con vasca imhoff e vasca condensa grassi e poi scaricate sul sottosuolo

Acque provenienti dalle superficie coperte: vengono captate e scaricate direttamente al suolo per sub-irrigazione senza preventivo pretrattamento;

Acque prodotte dalla fase di soil-washing prevista nel terzo step di intervento sono depurate all'interno del ciclo di lavorazione e riutilizzate in testa al ciclo di lavaggio per cui non si rende necessaria l'attivazione di alcuno scarico in corpo recettore;

- Primo step: i reflui raccolti nell'area pavimentata vengono captati e depurati mediante sistemi di sedimentazione e disoleazione per poi essere recuperati per l'alimentazione del sistema di irrorazione dei cumuli di materiale (acque meteoriche di prima pioggia) o scaricate sul suolo (acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche relative alle aree a viabilità interna);
- Terzo step: i reflui raccolti nell'area pavimentata vengono captati e depurati mediante sistemi di sedimentazione e disoleazione per poi essere scaricati sul suolo (sia acque meteoriche di prima pioggia che di seconda pioggia).

Con nota integrativa del 11.10.12, l'azienda intende installare un impianto di trattamento chimico fisico delle acque reflue derivanti dalle operazioni di soil washing, L'impianto non darà origine a scarichi in quanto avrà solo lo scopo di trattenere parte del carico inquinante



contenuto nell'acqua di lavaggio dell'impianto di soil washing completamente a ciclo chiuso.

#### **Suolo - rifiuti**

In tutte le fasi i rifiuti saranno stoccati in platee cementate con trattamento delle acque meteoriche o strutture di copertura. Non vi è quindi un contatto diretto del materiale in arrivo o in lavorazione ed il suolo. Verranno scaricate su suolo solo le acque di seconda pioggia o di dilavamento vie di transito e tetti.

**Rumore vibrazioni** (anche in fase di cantiere di cui all'integrazione)  
Nel rammentare che la Zonizzazione Acustica è un atto obbligatorio (e prodromico) previsto dalla L. 447/95, il Comune di Salgareda non ha ancora perfezionato il percorso per dotarsi del Piano Comunale di Zonizzazione acustica.

Nei Comuni ancora privi della zonizzazione acustica prevista si applicano, in base all'articolo 8 del DPCM 14/11/97, i limiti provvisori di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1/3/91, riportati nella tabella 1 seguente.

Nelle due VPIA esposte in seguito, si è ritenuto che l'area di influenza acustica sia classificata come in: "Tutto il territorio nazionale" in attesa che il Comune di Salgareda si doti della zonizzazione acustica comunale.

Tabella 1

Limiti di accettabilità provvisori di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91		
Zonizzazione	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
Tutto territorio nazionale	70	60
Zona A(*)	65	55
Zona B(*)	60	50
Zona industriale	70	70

(\*) Zone art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444

Nel maggio 2011, la ditta ha presentato una VPIA redatta dallo Studio AM. & CO s.r.l. a firma del Tecnico Competente in Acustica p. i. Mazzero Nicola, a cui sono seguite delle richieste di integrazioni che hanno dato luogo, nel giugno del 2012, ad una seconda VPIA sempre a firma del p. i. Mazzero Nicola che ha integrato e in parte sostituito le conclusioni della prima.

Si ritiene che anche la seconda relazione a firma del p. i. Mazzero presenti delle eccessive semplificazioni che conducono a delle conclusioni non sufficientemente cautelative in quanto non è condivisibile applicare la formula della divergenza (o regressione) geometrica per sorgenti puntiformi (- 6 dB al raddoppio della distanza). La tipologia dell'impianto, le dimensioni e la complessità delle sorgenti, indurrebbe ad una valutazione più raffinata.

Alla luce degli attuali limiti acustici (V. tabella 1) che in assenza di zonizzazione acustica sono piuttosto alti, dall'esame anche critico di quanto contenuto nelle 2 VPIA sopra descritte, si ritiene che, fin tanto





che il Comune di Salgareda non si doterà di Piano di zonizzazione acustica, i livelli di rumore prodotti dall'attività presente e in progetto della ditta ADRIA RECUPERI sono rispettati. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte si ritiene opportuno una verifica post-opera, al fine di accertare per via strumentale il livello di rumorosità e gli effetti generali e specifici sull'area circostante, ricordando che, una volta che il Comune si è dotato di classificazione acustica, andranno rispettati i limiti dell'emissione in tutti i punti del territorio al di fuori delle pertinenze della ditta propri della classe in cui si eseguono le verifiche.

Si chiede che le modalità di espletamento della verifica siano preventivamente concordate con la scrivente Agenzia.

Qualora la verifica post-opera constati il superamento dei limiti di legge, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti di mitigazione acustica atti al rientro nei limiti stessi, in accordo con il Comune di Salgareda per competenza territoriale.

Da ultimo si raccomanda di utilizzare macchinari a minimo impatto acustico, di adottare procedure gestionali e operative che riducano al minimo le operazioni rumorose istruendo opportunamente gli addetti, ivi compresa una ridotta velocità dei mezzi.

#### **Flora, fauna e paesaggio**

Si ritiene che le influenze dell'impianto sull'ecosistema siano praticamente nulle e sicuramente trascurabili, mentre un corretto trattamento dei rifiuti si configura sicuramente come un intervento di tutela ambientale, sociale ed economica (i rifiuti potrebbero infatti venire abbandonati lungo le strade e/o gestiti in modo non conforme alla normativa).

#### Considerazioni sulla Valutazione di Incidenza Ambientale rispetto alla Rete Natura 2000.

L'opera oggetto di valutazione è il revamping di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Opus 8, nel Comune di Salgareda (TV). Attualmente, l'impianto svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi in base al D.D.P. n. 668/2008 del 29 settembre 2008 rilasciato dalla Provincia di Treviso. La ditta intende effettuare un revamping completo dell'impianto da realizzarsi in periodi temporali successivi:

- richiesta di integrazione di nuove tipologie di rifiuti da sottoporre ad attività di recupero e realizzazione di una piazzola pavimentata in cls armato adibita al deposito ed alla lavorazione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento nonché del materiale che cessa la qualifica di rifiuto (art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) in attesa delle analisi chimico-fisiche di omologa. L'area pavimentata sarà munita di rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli di materiale che convoglierà le stesse allo scarico sul suolo. Questo intervento sarà concluso entro 12 mesi



dall'approvazione per la realizzazione delle opere e l'esercizio provvisorio;

- realizzazione di un fabbricato produttivo posto in direzione Est, nella edificazione di nuovi box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso in posizione Nord e nella rilocalizzazione delle aree funzionali di gestione di alcune tipologie di rifiuti richieste al primo step. Questo intervento sarà concluso entro 24 mesi dall'approvazione per la realizzazione delle opere e l'esercizio provvisorio;
- inserimento di una nuova linea produttiva da realizzarsi in area interamente pavimentata in cls e munita di rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. L'area di inserimento sarà collocata in posizione Sud; Questo intervento sarà concluso entro 36 mesi dall'approvazione per la realizzazione delle opere e l'esercizio provvisorio.

L'impianto è sito in comune di Salgareda (TV), sorge in un'area già urbanizzata ed già delimitato da arginatura perimetrale in materiale terroso; l'area è accessibile da via Opus 8, la quale si connette direttamente alla S.P. 66 via Provinciale Est, che andando verso il centro urbano di Salgareda cambia nome in Via Roma, la strada principale che attraversa per lungo da Est a Ovest l'intera area urbana di Salgareda.

L'impianto è situato nella zona industriale del comune di Salgareda a circa un chilometro di distanza dal centro urbano di Salgareda e confina ad Ovest e a Sud con aree ad uso agricolo, mentre a Nord ed a Est con altre attività produttive.

La zona in questione viene classificata dal P.R.G.C. del Comune di Salgareda come Zona Territoriale Omogenea "D1.2b - Aree miste industriali artigianali e commerciali in espansione", normata dagli artt. 20-20.1 delle Norme Tecniche al P.R.G.; tali aree sono interessate da insediamenti relativi ad attività di produzione e servizio di carattere misto nell'ambito dell'industria, dell'artigianato, del commercio e in esse non è individuata analiticamente o progettualmente la prevalenza. In particolare, le Z.T.O. D1.2b sono le zone di espansione per nuovi insediamenti ed in tali zone è obbligatoria la previsione dello strumento urbanistico attuativo (Piano di Lottizzazione o Piano Particolareggiato). Per quanto riguarda gli strumenti pianificatori di livello superiore e quelli di settore, il proponente dichiara che l'intervento in oggetto è compatibile alle varie previsioni dei Piani analizzati.

L'area è censita al Catasto comunale di Salgareda al Fg.11 mappali n. 154p, 255 e 257.

Rispetto all'ubicazione dell'impianto, i Siti Natura 2000 più vicini risultano essere:

- IT3240023 "Grave del Piave" distante circa 5 km;



- IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso Negrizia " distante circa 4,8 km;
- Nel raggio di 10 km dall'impianto sono presenti inoltre i seguenti Siti Comunitari:
- IT 3240008 "Bosco di Cessalto" distante circa 5,7 km;
- IT 3240017 "Bosco di Cavalier" distante circa 7,4 km;
- IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano" distante circa 11 km.

Per valutare le possibili interferenze tra l'opera ed i Siti Natura 2000 più prossimi (IT3240023 e IT3240030) il proponente ha redatto una relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006.

In particolare il proponente ha predisposto uno Screening di VInCA che secondo quanto disposto dalla citata Delibera di Giunta è stato articolato nelle seguenti 4 fasi:

- fase 1: valutazione della connessione con la gestione del sito;
- fase 2: descrizione del piano/progetto e identificazione degli impatti;
- fase 3: valutazione della significatività delle incidenze;
- fase 4: valutazione riassuntiva.

Il proponente analizza le possibili interferenze con le varie componenti ecosistemiche in maniera adeguata; le analisi riportate nella relazione presentata affermano, nelle conclusioni, che la natura dell'opera in progetto non produrrà effetti significativi sui siti natura 2000 citati. Si ritiene di condividere le conclusioni dello studio di Screening di VInCA, anche considerando il fatto che l'intervento è esterno ai Siti Natura 2000, rispetto ad essi è distante circa 5 km ed è situato in un'area industriale e che tra l'area di intervento e i Siti considerati sono presenti delle aree densamente urbanizzate.

#### **Viabilità**

Sulla base delle potenzialità dichiarate, l'azienda, considerando il traffico attuale pari a circa 35 mezzi/giorno, ritiene possa essere pari a 70 (max 80) mezzi con l'impegno che per quanto possibile i camion in uscita vengano riempiti con materiali derivanti dall'attività della ditta. Si prevede inoltre un traffico di 5 mezzi al giorno derivante dagli operai di cantiere.

In fase di cantiere per la realizzazione del primo step si prevede che vengano coinvolti in entrata ed uscita 9 automezzi, per il secondo step si prevede siano coinvolti 8 mezzi e 20 transiti complessivamente, per il 3° step, si prevedono 4 automezzi e 10 transiti.

L'azienda sostiene che la S.P. 66 è sottodimensionata per il traffico attuale e che le carreggiate sono idonee al transito dei mezzi pesanti. Da analisi del traffico, si è visto che la strada in oggetto vede il



passaggio di circa 150 veicoli/g con portata > 35 qli.

**Impatto visivo**

Per quanto detto è possibile affermare che l'impatto visivo dell'impianto di recupero rifiuti di proprietà della ditta ADRIA RECUPERI Srl a seguito del revamping proposto è da considerare non significativo o comunque compatibile con un insediamento di tipo produttivo

**PARERE:**


La Commissione V.I.A. **nella seduta del 25.10.2012**, preso atto della documentazione presentata integrata il 11.06.2012 prot. prov. n. 66051 ed in data 12.10.2012 (prot. prov. n. 113331 del 12.10.2012), considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo **parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, con prescrizioni.**

**CONCLUSIONI**

La Commissione esprime il parere di compatibilità ambientale e incidenza ambientale favorevole al progetto con le seguenti prescrizioni:

1. Al capitolo 6.6 la ditta propone come mitigazione dell'impatto derivante dalle polveri della lavorazione del gesso, la localizzazione dell'area di stoccaggio e trattamento in ambiente coperto e la sostituzione del sistema di nebulizzazione con un sistema di aspirazione nelle zone di lavorazione e relativa emissione in atmosfera previo trattamento dell'effluente con filtro a maniche. Ritenendo tale mitigazione necessaria al fine di garantire standard qualitativi di tutela ambientale migliori, se ne prescrive la realizzazione nel primo step.
2. Si ritiene opportuno prescrivere una verifica post-opera, al fine di accertare per via strumentale il livello di rumorosità e gli effetti generali e specifici sull'area circostante con modalità preventivamente concordate con ARPAV.

Treviso, 25 ottobre 2012



IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE VIA  
dott. Carlo Rapicavoli



## Allegato 2 al Decreto

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. \_\_\_\_\_ Data 06/11/2012

N. Protocollo \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Ditta Adria Recuperi S.r.l. Salgareda - Revamping dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio. D.Lgs.152/2006-L.R.3/2000-L.R.33/1985-L.R.10/1999.

SEZIONE A - RIFIUTI CONFERIBILI.....	2
1. Elenco rifiuti conferibili.....	2
2. Prescrizioni particolari per i rifiuti conferibili.....	8
SEZIONE B - SPECIFICHE DEL MATERIALE CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO.....	9
1. Produzione di materiale riciclato per sottofondi stradali:.....	9
2. Produzione di materia prima costituita da terra e aggregati per la copertura di discariche.....	9
3. Produzione di materia prima per la produzione di conglomerati bituminosi o cementizi	9
4. Materia prima per l'industria dei laterizi e ceramiche.....	9
5. Produzione di gesso.....	10
6. Produzione di materiale per i cementifici: ecocalcare o ecomarna.....	11
7. Materiale che può essere sottoposto alle operazioni di Soil Washing.....	12
SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	13
PARTE I - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	13
PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	14
SEZIONE D - EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI.....	16
1. GESTIONE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA.....	16
1.1. Operazioni di vagliatura e macinazione.....	16
1.2. Procedure di messa in esercizio e regime.....	16
1.3. Misure analitiche di autocontrollo.....	16
1.4. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	17
1.5. Accessibilità ai punti di campionamento e misura.....	17
1.6. Metodi analitici di riferimento.....	17
2. GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE.....	18
2.1. Operazioni di conferimento rifiuti non pericolosi, stoccaggio ed eventuale messa in riserva, vagliatura, frantumazione, movimentazione ed altre fasi interconnesse, stoccaggio prodotto finito e materie prime secondarie.....	18
2.2. Operazioni di soil washing (linea trattamento fanghi).....	19



## SEZIONE A - RIFIUTI CONFERIBILI

### 1. Elenco rifiuti conferibili

La descrizione dei paragrafi da 1 a 7 è riportata nella sezione B.

CER	Descrizione	Rif.to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW <sup>1</sup> Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI									
01 01	rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali									
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	7.17 12.7	X	X	X solo p.to 2	X		X		X
0103	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi									
010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	NO	X		X solo p.to 1					X
010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	7.17 13.18bis	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2			X		X
010399	Rifiuti non specificati altrimenti	7.2 13.16	X	X	X			X		X
0104	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi									
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2 7.17	X	X	X			X		X
010409	Scarti di sabbia e argilla	12.7	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2	X		X		X
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2 7.17 12.3 12.4 12.7 13.26	X		X	X		X		X
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2 12.3 12.4 12.5	X	X	X	X		X		X
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI									
0204	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero									
020401	Terriccio residuo delle operazioni di lavaggio delle barbabietole	NO	X	X		X				X

1 EOW - End Of Waste: Cessazione della qualifica di rifiuto.



CER	Descrizione	Rif.to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	NO	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2	X		X		X
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI									
0603	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici									
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	7.18 7.19 11.14 13.7 13.8 13.10 13.15 13.16 13.23 13.25 13.28 18.9 18.10	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2	X	X	X		X
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI									
1001	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)									
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X	X solo p.to 2	X solo p.to 2	X		X		X
100102	Ceneri leggere di carbone	NR								X
100103	Ceneri leggere di torba e legno non trattato	NR								X
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	13.6	X	X solo p.to 2			X	X		X
100115	Ceneri pesanti, . Scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceneriment, diverse da quelli di cui alla voce 100114	13.1 13.2 16.1 18.11	X	X solo p.to 2	X	X		X		X
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	NR								X
1002	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio									
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	4.4	X	X solo p.to 2	X			X		X
100202	Scorie non trattate	4.4 5.17 18.8	X	X solo p.to 2	X			X		X
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	5.18 7.17 7.25 7.27 13.5	X	X solo p.to 2	X	X		X		X




CER	Descrizione	Rif.to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
1006	rifiuti della metallurgia termica del rame									
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	4.1 4.3	X		X				X	X
1008	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi									
100809	Altre scorie	4.1	X		X				X	X
1009	rifiuti della fusione di materiali ferrosi									
100903	Scorie di fusione	4.4 18.8	X	X	X				X	X
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	7.25	X		X	X			X	X
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	7.25	X		X	X			X	X
100912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	7.25	X		X solo p.to 1	X			X	X
1010	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi									
101003	Scorie di fusione	4.1 5.12	X		X				X	X
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	7.5	X		X solo p.to 2				X	X
1011	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro									
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	12.9	X	X						X
101112	Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111	2.1	X							X
1012	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione									
101203	Polveri e particolato	7.4 13.27 12.6	X	X	X solo p.to 2	X			X	X
101206	Stampi di scarto	7.3 7.4 7.12	X	X solo p.to 2				X	X	X
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	7.3 7.4	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2	X			X	X
101299	Rifiuti non specificati altrimenti	7.5 7.12 12.6	X		X solo p.to 2	X			X	X
1013	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali									
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	NO	X		X solo p.to 2			X	X	X
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	7.18	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2				X	X





CER	Descrizione	Rif.to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	7.1	X	X solo p.to 2	X			X		X
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	NO	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2			X		X
101399	Rifiuti non specificati altrimenti (sfridi di produzione di pannelli in cartongesso)	7.12 7.13	X		X solo p.to 2		X	X		X
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA									
1201	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche									
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	7.10	X		X			X		X
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	3.1 5.14 7.10	X		X			X		X
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	3.2 3.4 3.7 3.8 3.12 5.10 5.14 7.10	X		X			X		X
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	3.2 3.4 3.8 3.12 5.10 7.10	X		X			X		X
120113	Rifiuti di saldatura	NO	X		X			X		X
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	7.10	X		X			X		X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	7.10	X		X			X		X
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)									
1501	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)									
150107	Imballaggi in vetro	2.1 2.2	X							X
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO									



CER	Descrizione	Rif.to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
1601	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)									
160120	vetro	2.1	X							X
1611	scarti di rivestimenti e materiali refrattari									
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	3.9 7.8 7.20 7.25 13.26	X		X	X			X	X
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	3.9 7.8 7.20 7.25	X		X	X			X	X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	7.8 7.9	X		X				X	X
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)									
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche									
170101	Cemento	7.1	X	X solo p.to 2	X				X	X
170102	Mattoni	7.1	X	X solo p.to 2	X				X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	7.1	X	X solo p.to 2	X				X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	7.1	X	X solo p.to 2	X				X	X
1702	legno, vetro e plastica									
170201	Legno	N.R.								X
170202	Vetro	2.2 2.4	X							X
1703	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame									
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	7.6	X		X solo p.to 1					X
1705	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio									
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	7.14 7.31bis	X	X	X solo p.to 2	X			X	X



CER	Descrizione	Rif. to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	7.30 12.2	X	X solo p.to 1				X		X
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	7.11	X	X solo p.to 2	X			X		X
1708	materiali da costruzione a base di gesso									
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	7.1.4 7.12 7.13	X	X solo p.to 2	X		X	X		X
1709	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione									
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902, 170903	7.1	X	X solo p.to 2	X			X		X
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE									
1901	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti									
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	13.2 13.3	X	X solo p.to 2	X solo p.to 2	X		X		X
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	NR								X
190119	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	NO	X		X	X		X		X
1908	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti									
190802	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	NO							X	X
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue	12.8 12.16 16.1	X		X solo p.to 2	X		X		X
1909	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale									
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	12.13	X		X solo p.to 2	X		X		X
1912	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti									
191205	Vetro	2.1	X		X solo p.to 2					X



CER	Descrizione	Rif.to D.M. 5/2/98	R5 Materiale EOW Ottenibile							R13
			Par. 1	Par. 2	Par. 3	Par. 4	Par. 5	Par. 6	Par. 7	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	NO	X		X	X		X		X
191212	Rifiuti non specificati altrimenti, <b>limitatamente al materiale spiaggiato proveniente da impianti di trattamento</b>	NO	X					X		X
1913	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda									
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	NO	X	X	X	X		X	X	X
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA									
2001	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)									
200102	Vetro	2.1 2.2 2.4	X		X solo p.to 2					X
2002	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)									
200202	Terra e roccia	7.31bis	X	X solo p.to 2		X				X
2003	altri rifiuti urbani									
200301	Rifiuti urbani non differenziati <b>limitatamente al materiale spiaggiato da arenile</b>	7.1 7.6	X	X solo p.to 2	X			X		X
200303	Residui della pulizia stradale <b>limitatamente al materiale spiaggiato da arenile</b>	7.23 7.30	X		X			X		X
200303	Residui della pulizia stradale	7.23 7.30							X	X
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	NO							X	X

## 2. Prescrizioni particolari per i rifiuti conferibili

Per i rifiuti di cui al CER 020401 devono essere rispettate le prescrizioni di carattere fitosanitario di cui alla DGRV n. 993 del 18/03/2005.

I rifiuti generici, cioè con CER "XX XX 99", devono avere caratteristiche e provenienza di cui alla tipologia dell'Allegato 1, Suballegato 1 al DM 5/2/98 riportati nella tabella di cui al punto 1 di questa sezione.

Codici con eventuali caratteristiche e provenienza diverse da quelle indicate possono essere ricevute in impianto solo previo nulla osta da parte della Provincia di Treviso.



## SEZIONE B - SPECIFICHE DEL MATERIALE CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO

### 1. *Produzione di materiale riciclato per sottofondi stradali:*

- Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205;
- test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 5/2/98.

Ai fini della certificazione dell'EOW, le verifiche sul materiale lavorato dovranno essere effettuate secondo le frequenze indicate ai paragrafi 14.3, 14.4 e 14.5 dell'Allegato A alla DGRV n. 1773/2012.

### 2. *Produzione di materia prima costituita da terra e aggregati per la copertura di discariche*

1. terra pronta per la commercializzazione a seguito conseguimento analisi di verifica rispetto alla norma UNI 13242;
2. aggregati per la copertura di discariche con le caratteristiche specifiche richieste dal progetto di ripristino della discarica in cui saranno utilizzate;

In ogni caso il materiale EOW rispetterà le seguenti caratteristiche:

- limiti di cui alle colonne A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, a seconda della destinazione;
- analisi di conformità all'Allegato 3 del D.M. 5/2/1998.

Ai fini della certificazione dell'EOW, le analisi devono essere effettuate su partite chiuse di rifiuto lavorato aventi dimensione massima non superiore a 1.500 mc.

### 3. *Produzione di materia prima per la produzione di conglomerati bituminosi o cementizi*

1. *Aggregati per la produzione di conglomerati Bituminosi:* caratteristiche di cui alla UNI EN 13043 (aggregati per conglomerati bituminosi). Sostanzialmente sono pietrischi provenienti dalle precedenti operazioni di recupero 2.3.2 e 2.3.3, aventi dimensione e natura che possono sostituire quelli di origine naturale nella creazione di asfalto.
2. *Aggregati per la produzione di conglomerati Cementizi:* caratteristiche di cui alla UNI EN 12620 (aggregati per calcestruzzo).

In ogni caso il materiale EOW rispetterà le seguenti caratteristiche:

- limiti di cui alle colonne B dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006;
- analisi di conformità all'Allegato 3 del D.M. 5/2/1998.

Ai fini della certificazione dell'EOW, le analisi devono essere fatte su partite chiuse di rifiuto lavorato aventi dimensione massima non superiore a 1.500 mc.

### 4. *Materia prima per l'industria dei laterizi e ceramiche*

Il materiale ottenuto deve essere verificato sulla base delle specifiche della seguente tabella.

Ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto possono essere aggiunti materiali naturali da cava in



base alle esigenze del Cliente.

<i>Parametri caratteristici</i>	<i>Ecoargilla (%)</i>
CaO	5-20
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10-25
SiO <sub>2</sub>	15-50
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5-15
MgO	0-4
K <sub>2</sub> O	0-3
Na <sub>2</sub> O	0-5
SO <sub>3</sub>	0-1
Residuo carbonioso (perdita per calcinazione)	0-10
H <sub>2</sub> O	Max 25
Varie	Max 3
Granulometria	0-15 mm
<i>Inquinanti:</i>	<i>Limiti</i>
Hg	≤ 5 mg/kg come ss
Cd	≤ 15 mg/kg come ss
Tl	≤ 10 mg/kg come ss
As	≤ 50 mg/kg come ss
Pb	≤ 2200 mg/kg come ss
Cr VI	≤ 15 mg/kg come ss
Cr tot	≤ 800 mg/kg come ss
Sb	30 mg/kg come ss
Be	10 mg/kg come ss
Co	250 mg/kg come ss
Ni	500 mg/kg come ss
Cu	600 mg/kg come ss
Se	15 mg/kg come ss
Sn	350 mg/kg come ss
V	250 mg/kg come ss
Zn	1500 mg/kg come ss
Cianuri liberi	100 mg/kg come ss
Floruri	200 mg/kg come ss

Ai fini della certificazione dell'EOW devono essere anche eseguite le analisi di conformità all'Allegato 3 del D.M. 5/2/1998.

Le verifiche devono essere effettuate su partite chiuse di rifiuto lavorato aventi dimensione massima non superiore a 1.500 mc.

Per tutti i prodotti a base marna, calcare o argilla oltre alle analisi ed alla verifica di conformità dei parametri caratteristici deve essere redatta una Scheda di identificazione.

## 5. Produzione di gesso

Il materiale ottenuto sarà verificato sulla base delle specifiche della seguente tabella:

<i>Parametro</i>	<i>Limite</i>
Granulometria	Presenza inferiore a 0,4% di granuli <100µm
Odore	inodore
pH	7.0-7,5 ± 10%(sul 5% p/V in sospensione)
Temperatura di fusione	1759 °C ± 10%
Peso specifico medio	2,0-2,5 g/cm <sup>3</sup> ± 10%
Solubilità in acqua	0,3 g/100 ml ± 10%
% di CaSO <sub>4</sub> + 2H <sub>2</sub> O	65%
CaO	< 25% ± 5%

In ogni caso il materiale EOW deve rispettare anche i limiti di cui alla colonne B dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006.



Ai fini della certificazione dell'EOW, le verifiche devono essere fatte secondo le seguenti modalità:

1. **Fase preliminare:** caratterizzazione delle materie ottenute dai processi di trattamento per lotti aventi dimensione massima di 700 mc (circa 1000 ton);
2. **Fase successiva:** caratterizzazione analitica delle materie ottenute eseguita con cadenza semestrale e non più per lotti chiusi.

L'Attivazione della **Fase Successiva** è subordinata al rilascio di specifico nulla osta da parte della Provincia di Treviso a seguito della verifica degli esiti della **Fase Preliminare** da presentarsi con il collaudo funzionale dell'impianto.

## 6. Produzione di materiale per i cementifici: ecocalcare o ecomarna

Il materiale ottenuto deve essere verificato sulla base delle specifiche della seguente tabella.

Parametri caratteristici	Ecocalcare (%)	Ecomarna (%)
CaO	30-35	5-40
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5-15	5-40
SiO <sub>2</sub>	5-15	25-50
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5-15	5-20
MgO	4-5	< 5
K <sub>2</sub> O	0-3	< 5
Na <sub>2</sub> O	0-2	< 5
SO <sub>3</sub>	0-1	< 5
Residuo carbonioso perdita per calcinazione	0-10	0-10
H <sub>2</sub> O	Max 25	Max 35
Varie	Max 3	Max 3
Granulometria	0-15 mm	0-15 mm
<b>Inquinanti:</b>	<b>Limiti:</b>	
Hg	≤ 5 mg/kg come ss	
Cd	≤ 30 mg/kg come ss	
Tl	≤ 10 mg/kg come ss	
As	≤ 50 mg/kg come ss	
Pb	< 2500 mg/kg come ss	
Cr VI	≤ 15 mg/kg come ss	
Cr tot	≤ 800 mg/kg come ss	
Cu	< 2500 mg/kg come ss	
Sb	200 mg/kg come ss	
Zn totale	5000 mg/kg come ss	
ZnO	< 2500 mg/kg come ss	
Ba	1500 mg/kg come ss	
Be	10 mg/kg come ss	
Co	250 mg/kg come ss	
Se	15 mg/kg come ss	
Sn	350 mg/kg come ss	
V	250 mg/kg come ss	
Cianuri liberi	100 mg/kg come ss	
Fluoruri	200 mg/kg come ss	
Ni	500 mg/kg come ss	

Il materiale per cementifici deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 197-1.

Ai fini della certificazione dell'EOW, le verifiche devono essere fatte secondo le seguenti modalità:

1. **Fase preliminare:** caratterizzazione delle materie ottenute dai processi di trattamento per lotti aventi dimensione massima di 700 mc (circa 1000 ton);
2. **Fase successiva:** caratterizzazione analitica delle materie ottenute eseguita con cadenza semestrale e non più per lotti chiusi.

L'Attivazione della **Fase Successiva** è subordinata al rilascio di specifico nulla osta da parte della Provincia di Treviso a seguito della verifica degli esiti della **Fase Preliminare** da presentarsi con il collaudo



funzionale dell'impianto.

Per tutti i prodotti a base marna, calcare o argilla oltre alle analisi ed alla verifica di conformità dei parametri caratteristici deve essere redatta una Scheda di identificazione.

## 7. Materiale che può essere sottoposto alle operazioni di Soil Washing

Il materiale recuperato da trattamento di SW avrà le seguenti caratteristiche:

<i>Materiale ottenuto dai CER 200303, 190802 e 200306 (spazzamento e analoghi)</i>	<i>Normativa tecnica di settore</i>
aggregati per conglomerati cementizi;	Vedi Paragrafo 3 (Uni EN 12620)
aggregati per conglomerati bituminosi	Vedi Paragrafo 3 (UNI EN 13043)
materiali per sottofondi stradali	Vedi Paragrafo 1 (Circolare del Ministero 5205 del 2005)
materiale per cementifici	Vedi Paragrafo 6
<i>Materiale ottenuto dai CER 170504 e 191302</i>	
aggregati per conglomerati cementizi;	Vedi Paragrafo 3 (Uni EN 12620)
materiale per l'industria dei laterizi	Vedi Paragrafo 4
materiali per sottofondi stradali	Vedi Paragrafo 1 (Circolare del Ministero 5205 del 2005)
materiale per cementifici	Vedi Paragrafo 6

Nel caso del trattamento delle terre 170504 e 191302 il materiale ottenuto deve essere sottoposto anche all'analisi dei limiti di tabella 1, colonne A e B dell'allegato V della parte IV del D.lgs 152/2006.





## SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO

### PARTE I - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce derivanti da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:
  - 1.1. in aree verdi o residenziali;
  - 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
  - 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
  - 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell'area di scavo:
  - 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
  - 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
  - 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
  - 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
  - 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;
3. possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.

**PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO**

<b>SEZIONE RIFIUTO</b>	
Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
Descrizione del rifiuto	
Stato fisico	<input type="checkbox"/> Stato fisico <input type="checkbox"/> Solido <input type="checkbox"/> Solido polverulento <input type="checkbox"/> Liquido <input type="checkbox"/> Fangoso palabile
Luogo di produzione del rifiuto	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Destinazione urbanistica	
Descrizione attività di produzione del rifiuto	

<b>SEZIONE PRODUTTORE</b>	
Nome o Ragione sociale del produttore	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
Nome o Ragione sociale dell'intermediario / Commercio senza detenzione (se presente)	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
N. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali	



Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ (come identificata nella sezione produttore)

in riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, autorizzato con DDP n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA

(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:
  - 1.1. in aree verdi o residenziali;
  - 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
  - 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
  - 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell'area di scavo:
  - 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
  - 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
  - 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
  - 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte II - Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
  - 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del produttore



## SEZIONE D - EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Relativamente alla gestione delle emissioni in atmosfera, le planimetrie di riferimento sono:

Tavola planimetrica in scala 1:500, 2° step, n. 4.2, prot. n. 129405/2011;

Tavola planimetrica in scala 1:500, 2° step, n. 4.3, prot. n. 66051/2012;

Tavola planimetrica in scala 1:500, 3° step, n. 5.1, prot. n. 66051/2012;

Tavola planimetrica in scala 1:500, 3° step, n. 5.2, prot. n. 129405/2011.

### 1. GESTIONE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

Le emissioni prodotte dalle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi finalizzate alla produzione di gesso, ecomarne, ecocalcari ed ecoargille per l'industria della produzione di manufatti a base gesso e l'industria della produzione del cemento, devono essere convogliate in atmosfera, rispettando i seguenti valori limite alle emissioni e prescrizioni:

#### 1.1. Operazioni di vagliatura e macinazione

Punto di emissione n. 1

<i>Parametro</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
polveri	10 mg/m <sup>3</sup>
arsenico, cromo esavalente, nichel	1 mg/m <sup>3</sup> con un flusso di massa maggiore o uguale a 5 g/h
altri metalli nelle polveri	quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06
silice cristallina	5 mg/m <sup>3</sup> con un flusso di massa maggiore o uguale a 25 g/h
idrocarburi policiclici aromatici	0,1 mg/m <sup>3</sup> con un flusso di massa maggiore o uguale a 0,5 g/h
policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani	0,01 mg/m <sup>3</sup> con un flusso di massa maggiore o uguale a 0,02 g/h
policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni	0,5 mg/m <sup>3</sup> con un flusso di massa maggiore o uguale a 0,5 g/h.

#### 1.2. Procedure di messa in esercizio e regime

Punto di emissione n. 1

L'impresa da comunicazione alla Provincia di Treviso della messa in esercizio degli impianti con la comunicazione di cui all'ART. 8 del decreto.

Tra la messa in esercizio dell'impianto e la sua messa a regime deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.

L'impresa deve comunicare a questa Amministrazione, nell'ambito del collaudo di cui all'ART. 9 del decreto, i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni.

#### 1.3. Misure analitiche di autocontrollo

Punto di emissione n.1

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di



ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

1. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
2. i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
3. se non diversamente specificato nei metodi di riferimento indicati, per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;
4. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

#### 1.4. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

<i>Operazione</i>	<i>Sistema di trattamento</i>	<i>Punto di emissione</i>
Frantumazione e vagliatura	Filtro a maniche	1

1. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
2. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
3. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
4. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

#### 1.5. Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il punto di emissione n. 1 deve essere attrezzato con 2 prese per misure e campionamenti, una con diametro interno da 2,5 pollici, con filettatura gas, l'altra con diametro interno di 4 pollici, munita di flangia, poste sulla stessa sezione a 90 gradi l'una dall'altra.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it).

#### 1.6. Metodi analitici di riferimento

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;



- Metodo di cui al D.M. 25.8.2000 Allegato 3 per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 1948 -1, 2 e 3 per la determinazione di diossine e furani;
- Metodo di cui alla norma UNI 10568 per la determinazione della silice cristallina;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli.

Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.

## **2. GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE**

### **2.1. Operazioni di conferimento rifiuti non pericolosi, stoccaggio ed eventuale messa in riserva, vagliatura, frantumazione, movimentazione ed altre fasi interconnesse, stoccaggio prodotto finito e materie prime secondarie.**

La ditta è tenuta a impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni:

1. i box utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, ubicati sul lato est dello stabilimento, identificati con i numeri da 1 a 14 (tavola planimetrica in scala 1:500, 3° step, n. 5.1, prot. n. 66051.12), devono essere dotati di idonea copertura;
2. l'intera area destinata alle lavorazioni e alla circolazione dei mezzi, deve essere dotata di idoneo impianto di irrigazione, fisso o mobile, che provvederà a mantenere le superfici dei piazzali e le vie di circolazione costantemente umide;
3. durante il conferimento e lo scarico dei rifiuti non pericolosi allo stato fisico polverulento o potenziali sorgenti di polveri in fase di movimentazione, i sistemi di umidificazione fissi o mobili devono essere attivati;
4. i cumuli di materiale polverulento in attesa di trattamento e quelli già trattati, devono essere dotati di un impianto fisso o mobile di nebulizzazione ad acqua (questa prescrizione non si applica ai cumuli di gesso);
5. la superficie dei cumuli di materiale polverulento presenti all'interno dell'area destinata alle lavorazioni deve essere mantenuta costantemente umida (questa prescrizione non si applica ai cumuli di gesso);
6. le fasi di frantumazione (introduzione, lavorazione ed estrazione dei materiali), devono essere dotate di un impianto fisso di nebulizzazione ad acqua. (Questa prescrizione non si applica alle operazioni le cui emissioni sono captate e convogliate in atmosfera);
7. le fasi di vagliatura devono essere dotate di un impianto fisso di nebulizzazione ad acqua, oppure, in alternativa, il materiale deve essere umidificato prima delle operazioni di vagliatura (Questa prescrizione non si applica alle operazioni le cui emissioni sono captate e convogliate in atmosfera);
8. l'intera area destinata alle lavorazioni dovrà essere dotata di barriera idonea a limitare la diffusione di polveri all'esterno dello stabilimento, di altezza adeguata. Tale barriera potrà essere costituita da barriere arboree con specie di alto fusto sempreverdi, barriere arbustive sempreverdi, reti antipolvere;
9. deve essere predisposto un sistema di lavaggio delle ruote di tutti i mezzi in uscita dall'impianto per evitare il trascinarsi delle polveri. il percorso che conduce dalla postazione per il lavaggio



delle ruote all'uscita dello stabilimento deve essere rivestito con pavimentazione idonea a non generare emissioni diffuse di polveri in ambiente;

10. la copertura delle vie di circolazione percorse dai mezzi di trasporto e dell'area destinata alle lavorazioni deve essere mantenuta in buono stato di pulizia, in modo tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
11. la velocità di transito degli automezzi e dei mezzi semoventi all'interno dello stabilimento ed all'ingresso e uscita dall'impianto non dovrà superare i 10 km/h.

## 2.2. Operazioni di soil washing (linea trattamento fanghi)

Non vengono impartite prescrizioni per la linea di trattamento fanghi dell'impianto di depurazione delle acque provenienti dalle operazioni di soil washing.

---

IL DIRIGENTE  
dott. Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.